



COMUNE DI SCANDICCI

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ANNO 2020

Visti:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- La L.R.T. n. 2/2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai Comuni;
- la Delibera Giunta Comunale n. 106 del 02/07/2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 96 del 15/07/2020.

Il Dirigente Settore Servizi alla Persona RENDE NOTO

che a partire dal **17/07/2020** sino al **17/08/2020** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data di presentazione della domanda, e comunque entro la scadenza per la presentazione delle domande (17/08/2020)

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di altro Stato in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
- 2) Essere residente nel Comune di Scandicci, nell'immobile per la locazione del quale si richiede il contributo. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla

divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio. E' possibile presentare domanda da parte di più nuclei residenti nello stesso alloggio se il contratto è cointestato a soggetti non appartenenti allo stesso nucleo anagrafico;

- 3) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, nel quale il richiedente risulti avere la residenza anagrafica, sito nel Comune di Scandicci, di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1 comma 2 L. 431/98). Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, o per il quale il proprietario si sia avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della Cedolare Secca.
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- 4) Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione di alloggio ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
- 5) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Scandicci. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia); l'alloggio è considerato inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata dalla L.R.T. n. 2/2019 all'art. 12 comma 8 (".....con complessivamente 2 o più persone a vano utili").
- 6) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati

per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche;

- 7) Le disposizioni di cui ai punti 5) e 6) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - b) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
 - c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
 - d) titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- 8) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 9) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 6) e 8);
- 10) Essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità redatta secondo la disciplina introdotta con DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che riporti un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), **non superiore a € 28.770,41**. Per gli studenti Universitari la D.S.U. per il calcolo dell'ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente

risulti fiscalmente a carico. Sulla base dei valori ISE e ISEE, riportati nell'Attestazione e sulla base dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, è determinata la collocazione nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno **2020, pari a € 13.391,82**.

Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due **pensioni minime INPS per l'anno 2020, pari a € 13.391,82 e l'importo di € 28.770,41**.

Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a **€ 16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P.);

In ogni caso il valore ISE non deve essere superiore a euro 28.770,41.

- 11) In caso di ISE dichiarato pari a zero o inferiore al canone di locazione, qualora anche il reddito complessivo rilevabile dalla DSU risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.

Nei casi di ammissibilità delle domande di cui al presente punto, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a **€ 13.391,82**.

I requisiti devono essere posseduti **alla data di presentazione della domanda, e comunque entro la scadenza per la presentazione delle domande (17/08/2020)**;

Art. 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora, a seguito delle verifiche svolte dall'ufficio, il nucleo dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo

dell'ISEE, non fosse corrispondente allo stato di famiglia anagrafico, dovrà essere presentata in sede di ricorso la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE corretta.

Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

E' necessario che ogni componente il nucleo familiare abbia la condizione dello "stato civile" presente in Anagrafe Comunale certificata; cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo. **La dizione "non certificabile..."** significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza ed è **motivo di non procedibilità della domanda e della verifica dei requisiti.** Il soggetto che presenta stato civile "non certificabile" si dovrà recare all'Ufficio Stato Civile del Comune di residenza per sanare l'anomalia. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando o entro i termini della fase di ricorso se la richiesta al competente ufficio è stata fatta entro i termini di chiusura del Bando Contributo Affitto 2020.

Art. 3

Cumulabilità con altri contributi

Il contributo statale, regionale e comunale ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art.11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso. L'eventuale erogazione di altri benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2020.

Nel caso sia stato beneficiario del reddito di cittadinanza, l'importo del contributo all'affitto, come stabilito da delibera G.R.T. 402/220, sarà calcolato decurtando dal "contributo teorico spettante", calcolato ai sensi del punto 4.1 dell'allegato A alla Delibera G.R.402/2020 l'importo del beneficio di Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione (importo quota "b" del R.C.). Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano beneficiato della misura straordinaria per l'assegnazione dei contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione

conseguente all'emergenza epidemiologica Covid 19, la somma erogata sarà detratta da quanto spettante per il presente Bando.

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (D.G.R. n. 402/2020 all. A p.5.3).

Art.4

Autocertificazioni dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Al fine di facilitare il lavoro istruttorio, il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione prodotta o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

Art. 5

Documentazione obbligatoria

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:

- Titolo di soggiorno in corso di validità.
- Documento di identità in corso di validità;
- Certificazione di invalidità pari almeno al 67% o handicap grave ai sensi della legge 104/92 rilasciate dalla ASL, per l'attribuzione del punteggio per nucleo familiare avente al proprio interno un soggetto invalido.
- I soggetti di cui al punto 11) dell'art. 1 devono allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la fonte accertabile che permette il pagamento del canone da parte di chi effettivamente sostiene il pagamento dell'affitto, mentre l'eventuale certificazione dei Servizi Sociali sarà acquisita d'ufficio.
- Copia contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato;
- Ricevute di pagamento del canone mensile (complete di nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, canone pagato, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente) o documenti equipollenti (bonifici bancari o postali,) per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di affitto. Dalla documentazione presentata deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto, distinto dagli eventuali oneri accessori, come le spese condominiali che sono escluse;

Nella domanda dovranno essere allegate le ricevute del canone pagato da gennaio 2020 a giugno 2020.

Successivamente, coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento

del canone o documentazione equipollente, rispettando la seguente scadenza:

- Entro l'11 gennaio 2021 le ricevute relative ai restanti mesi del 2020 (da luglio a dicembre 2020).

- Entro la stessa scadenza va prodotta anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione del contratto o la ricevuta dell'Agenzia Entrate, attestante la comunicazione, all'ultima scadenza del contratto, dell'adesione all'opzione cedolare secca.

Gli uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista comporta l'esclusione dal beneficio; la mancata presentazione di alcune ricevute relative a qualche mensilità comporta la conseguente riduzione del contributo senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità. Analoga riduzione si avrà qualora, dalle ricevute presentate, il canone effettivamente pagato risulti comunque inferiore a quello previsto.

Le ricevute da consegnare entro l'11/01/2021, nonché la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione del contratto o documentazione equipollente, devono essere consegnate direttamente ed esclusivamente al Servizio PUNTOCOMUNE del Comune o inviate, entro le stesse scadenze, tramite servizio postale.

I richiedenti hanno altresì l'obbligo di comunicare all'Ufficio Casa eventuali cambiamenti relativi al contratto di locazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di accogliere la documentazione di cui al presente articolo pervenuta fuori termine, se tale ritardo risulterà motivato.

Art. 6

Punteggi di selezione delle domande

Per l'erogazione dei contributi sarà predisposta un'unica graduatoria distinta nelle 2 fasce A e B sopra individuate:

All'interno delle 2 fasce A e B, i nuclei saranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- 1) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.

punti 1

- 2) presenza nel nucleo familiare di invalidità pari almeno al 67% o di portatori di handicap grave (L.104/92). **punti 1**

- 3) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più minori a carico. **punti 1**

- 4) nucleo familiare con almeno 3 minori a carico. **punti 1**

- 5) nucleo familiare che ha rinnovato o stipulato nuovo contratto di locazione a seguito di sfratto esecutivo per finita locazione o situazione equiparabile, debitamente documentata. **punti 1**

Art. 7

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune e scaricabili dal sito internet del Comune (www.comune.scandicci.fi.it - sezione Bacheca) o inviando una richiesta a mezzo PEO (posta elettronica ordinaria) al seguente indirizzo affitto2020@comune.scandicci.fi.it o chiamando lo 0557591203 il martedì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Le richieste, debitamente compilate in ogni parte e debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso:

- il servizio PUNTOCOMUNE che riceve previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 0557591711- 712 –713 –714 -715

- oppure spedite tramite raccomandata postale A/R. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Scandicci – Ufficio Casa - Piazzale della Resistenza n. 1 50018 Scandicci (FI), con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda per Contributo Affitto 2020";

L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale. Fa fede la data del timbro postale di spedizione pertanto non saranno ritenute valide le domande inviate oltre la data di chiusura del Bando.

Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità.

Nel modulo di domanda il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

Art. 8

Termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire o essere

spedite per Raccomandata A/R inderogabilmente entro e non oltre il 17/08/2020.

Art. 9

Formazione della graduatoria

Graduatoria provvisoria

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Il Comune si riserva in sede di istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete.

Il Dirigente competente, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisa in fascia "A" e "B", ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza Canone/ISE ed in subordine, a parità di situazione, provvisoriamente in ordine alfabetico.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno **29/09/2020** fino al **09/10/2020** (**scadenza presentazione ricorsi 09/10/2020**).

Ognuno potrà verificare la sua ammissibilità o non con il numero di protocollo attribuito al momento della presentazione alla domanda o dal numero di raccomandata attribuita dal servizio Postale.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, corredata di idonea documentazione, indirizzata alla Commissione E.R.P. e Mobilità di cui all'art. 3 punto C della L.R.T. n. 96/96 e smi. e in applicazione del decimo comma dell'art. 5 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP, al servizio PUNTOCOMUNE del Comune di Scandicci che riceve previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 0557591711- 712 –713 – 714 – o spedite tramite raccomandata A/R, inderogabilmente entro e non oltre il **09/10/2020**, a pena di inammissibilità.

L'Amministrazione comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

Graduatoria definitiva

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi la Commissione, approverà la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro il 31 ottobre sarà rendicontato alla Regione Toscana il fabbisogno relativo alla

graduatoria definitiva 2020 per i successivi adempimenti.

Art. 10

Validità della graduatoria

La graduatoria è valida per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2020.

Art. 11

Determinazione e durata del contributo

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità pagate e documentate; corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato o dalle ricevute di affitto relative all'anno 2020 ma sempre e comunque al netto di oneri accessori come le spese condominiali, sul valore ISE. Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione, risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Nel caso sia stato beneficiario anche del reddito di cittadinanza o della misura straordinaria contributo Covid-19, l'importo del contributo all'affitto, sarà calcolato decurtando dal "contributo teorico spettante", calcolato ai sensi del punto 4.1 dell'allegato A alla Delibera G.R. 402/2020, l'importo del beneficio di Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione, o del contributo percepito per la manovra straordinaria Covid-19.

Non si darà luogo a ricalcolo o a rideterminazione della posizione in graduatoria in caso di canoni pagati in misura superiore a quelli dichiarati.

In caso di ISE dichiarato pari a zero o inferiore al canone, qualora anche il reddito complessivo lordo (a tal fine saranno prese in considerazione anche le indennità previste per la disabilità come ad esempio l'indennità di accompagnamento, non calcolate nell'ISEE) risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o di dichiarazione sostitutiva di

atto notorio circa la fonte di sostentamento. In tali casi, qualora le domande siano ammesse, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a **euro 13.391,82**.

L'entità del contributo teorico viene calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE come segue:

Fascia A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

Fascia B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 01/01/2020 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (D.G.R. n. 402/2020 all. A p.5.3).

In caso di reincasso del mandato per problemi sul c/c indicato nella domanda, il pagamento sarà effettuato direttamente in tesoreria (solo per importi inferiori a € 1.000,00).

L'eventuale assegnazione di un alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto all'erogazione del contributo a decorrere dall'assegnazione medesima; è causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto, senza giustificato motivo, a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica resosi disponibile.

Art. 12

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle risorse disponibili.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, seguendo il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, come determinato ai sensi dell'art. 11) del presente bando.

L'effettiva liquidazione dell'eventuale contributo, così come la determinazione della sua effettiva entità, è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie e alle disposizioni del presente bando.

Sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale nella citata delibera, le risorse a carico del bilancio comunale saranno destinate a seguito delle risultanze del bando e sulla base della ripartizione da parte della regione Toscana delle risorse 2020.

L'Amministrazione Comunale di Scandicci, in caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, si riserva la facoltà, all'atto dell'assegnazione da parte della Regione Toscana delle risorse 2020, di riservare una percentuale delle stesse alla fascia "B", come previsto dalla normativa regionale.

In caso di risorse non adeguate al fabbisogno, l'Amministrazione Comunale di Scandicci si riserva inoltre la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia "A" ed eventualmente della fascia "B", valutando comunque i punteggi di priorità.

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (D.G.R. n. 402/2020 all. A p.5.3).

Il contributo verrà erogato sulla base della ripartizione del fondo da parte della Regione Toscana e dell'effettivo trasferimento delle risorse al Comune di Scandicci.

In caso di decesso del beneficiario utilmente collocato in graduatoria, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione.

Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Qualora, invece, il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute di affitto prodotte, è erogato agli eredi, purché essi ne facciano richiesta entro il 31 gennaio 2021 e presentino certificazione attestante il loro stato di eredi.

Art. 13

Morosità del Conduttore

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, presente nella graduatoria definitiva, al locatore dell'immobile a sanatoria della morosità medesima.

Tale erogazione è subordinata alla

presentazione all'ufficio, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore (con allegata copia del documento d'identità dei dichiaranti), i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2020; il locatore si dovrà impegnare a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del bando contributi affitti dell'anno 2021.

Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo (Tesoreria Comunale o estremi c/c a lui intestato).

Art. 14

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D .P. R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e secondo le leggi vigenti anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e tramite accesso a tutte le banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

Dove non è possibile procedere d'ufficio ad effettuare tale verifica, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ulteriori certificazioni.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari che necessitano di una più attenta valutazione saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Il contributo previsto dall'art. 11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo. (E' da considerare tale anche l'eventuale assegnazione da parte del Comune di Scandicci di alloggio in locazione a canone agevolato).

Art. 15

Privacy

I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per

l'erogazione del contributo conformemente al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

Art. 16

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 2/2019, alla Deliberazione G.R.T. n. 402 del 30/03/2020 nonché alla Delibera Giunta Comunale di Scandicci n. 106 del 02/07/2020;

Scandicci, _____

Il Dirigente

**Settore Servizi alla Persona
Dott. ssa Barbara Degl'Innocenti**